



TESTI APPROVATI

P8_TA(2018)0243

Situazione attuale della pesca ricreativa nell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2018 sulla situazione attuale della pesca ricreativa nell'Unione europea (2017/2120(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 43,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2017 sulla promozione della coesione e dello sviluppo nelle regioni ultraperiferiche dell'UE: applicazione dell'articolo 349 TFUE¹,
- visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 e la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio²,
- visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006³,
- visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, in particolare l'articolo 77,
- visto il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso

¹ Testi approvati, P8_TA(2017)0316.

² GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁴ GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1.

di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 5,

- visto lo studio di ricerca dal titolo "Marine recreational and semi-subsistence fishing – its value and its impact on fish stocks" (Pesca ricreativa e di semi-sussistenza in mare - valore e impatto sugli stock ittici), pubblicato nel luglio 2017 dal suo Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione,
 - visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0191/2018),
- A. considerando che la definizione formulata dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) nel 2013 descrive la pesca ricreativa come "la cattura o il tentativo di cattura di risorse acquatiche vive principalmente per fini ricreativi e/o il consumo privato, che comprende i metodi di pesca attiva, inclusa la pesca con lenza, arpione, a mano e i metodi di pesca passiva, tra cui reti, trappole, nasse e palangari"; che occorre una definizione chiara di pesca ricreativa e di pesca ricreativa in mare, tenendo conto dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 che stabilisce il "divieto di commercializzazione delle catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa";
- B. considerando che è fondamentale discernere tra pesca ricreativa e pesca di semi-sussistenza, in quanto esse dovrebbero essere valutate e regolamentate separatamente e si dovrebbe chiarire che la pesca ricreativa non è pesca di semi-sussistenza; che il regolamento relativo alla politica comune della pesca (PCP) non contiene alcun riferimento a quest'ultimo tipo di pesca; che i due tipi di pesca dovrebbero essere valutati e disciplinati separatamente;
- C. considerando che la legislazione dell'UE opera esclusivamente su un sistema di categorie di pesca a due livelli, disciplina la pesca ricreativa e la pesca commerciale, senza pertanto riconoscere la pesca di semi-sussistenza e la pesca semi-commerciale;
- D. considerando che la pesca ricreativa, vista la sua entità, può avere un impatto significativo sugli stock ittici, sebbene la regolamentazione della questione rientri principalmente nella competenza degli Stati membri;
- E. considerando che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ha definito la pesca di sussistenza come la pesca di animali acquatici che contribuiscono in modo sostanziale a soddisfare le esigenze nutrizionali dell'individuo;
- F. considerando che in assenza di una distinzione netta, sotto il profilo giuridico, tra pesca ricreativa, di semi-sussistenza e semi-commerciale, talune attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata possono passare inosservate in quanto non conteggiate o correttamente disciplinate;
- G. considerando che non esiste una definizione unica, concordata e chiara di pesca ricreativa a livello di Unione, il che rende molto difficile il controllo, la raccolta di dati e la valutazione dell'impatto della pesca ricreativa sugli stock ittici e sull'ambiente

¹ GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1.

nonché della sua importanza per l'economia;

- H. considerando che, al fine di gestire in maniera adeguata qualsivoglia attività di pesca, comprese le attività di pesca ricreativa, occorre raccogliere dati affidabili e serie temporali per valutarne l'impatto sugli stock ittici o su quelli di altri organismi marini e sull'ambiente; che al momento tali dati sono carenti o incompleti; che, oltre all'impatto diretto sugli stock ittici, anche l'impatto ambientale generale della pesca ricreativa non è stato ancora valutato a sufficienza;
- I. considerando che alcuni studi hanno dimostrato che un'ingente quantità di rifiuti di plastica presenti nei mari, nei laghi e nei fiumi è stata generata da attività ricreative praticate in acqua, come il diportismo, il turismo e la pesca; che i rifiuti generati dagli attrezzi per la pesca ricreativa smarriti possono causare un grave degrado degli habitat e gravi danni all'ambiente;
- J. considerando che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) fornisce sostegno finanziario per la raccolta di dati, ivi inclusi quelli relativi alla pesca ricreativa;
- K. considerando che gli obiettivi elencati all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 si riferiscono alla necessità di conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e di ricostituire e mantenere gli stock ittici e quelli di altri organismi marini al di sopra di livelli in grado di generare il massimo rendimento sostenibile;
- L. considerando che, secondo un recente studio commissionato dal Parlamento europeo, l'impatto della pesca ricreativa può variare da uno stock ittico all'altro e rappresentare tra il 2 % (sgombro) e il 43 % (pollack) del totale delle catture;
- M. considerando che per conseguire gli obiettivi della PCP è opportuno gestire e bilanciare gli stock ittici e l'attività di pesca; che detti obiettivi non possono essere raggiunti disponendo solo di dati parziali sulle catture e sull'incidenza economica delle attività di pesca, comprese quelle per scopi ricreativi;
- N. considerando che agli Stati membri è imposto l'obbligo di raccogliere dati, comprese le stime sul numero di catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa e il numero di esemplari appartenenti alle specie elencate dal regolamento (UE) 2017/1004 liberati e infine inseriti nei piani pluriennali di gestione; che, a tal riguardo, solo alcuni Stati membri sono provvisti di dati esaustivi sulla pesca ricreativa praticata nel loro territorio;
- O. considerando che la raccolta obbligatoria di dati si applica solo ad alcune specie nonostante un'ampia gamma di esse sia catturata nell'ambito della pesca ricreativa in mare e che, pertanto, sono necessarie analisi e indagini multispecie più specifiche per paese; che la pesca ricreativa dovrebbe essere inclusa nelle stime complessive relative alla mortalità per pesca e alla biomassa;
- P. considerando che la disponibilità dei dati relativi alle attività di pesca ricreativa varia da regione a regione e che il volume di informazioni disponibili a riguardo della pesca ricreativa in mare è maggiore per il Mare del Nord e il Mar Baltico rispetto al Mediterraneo, al Mar Nero o all'Atlantico;
- Q. considerando che il numero stimato di individui che pratica la pesca ricreativa in mare in Europa si attesta tra gli 8,7 e i 9 milioni, ossia l'1,6 % della popolazione dell'Unione europea, e che si stima che essi peschino complessivamente per 77 milioni di giorni

ogni anno;

- R. considerando che il regolamento (UE) n. 508/2014 relativo al FEAMP, all'articolo 3, paragrafo 2, punto 6), definisce pescatore "qualsiasi persona che esercita attività di pesca commerciale, quali riconosciute dallo Stato membro"; che occorre pertanto definire diversamente coloro che si dedicano alla pesca ricreativa nei termini di cui al considerando A;
- S. considerando che l'impatto economico stimato della pesca ricreativa europea (senza considerare il valore della pesca turistica) è pari a 10,5 miliardi di EUR, compresi 5,1 miliardi di EUR di spese dirette, 2,3 miliardi di EUR di spese indirette e 3,2 miliardi di EUR di spese indotte; che nella sola UE, tale importo è pari a 8,4 miliardi di EUR (compresi 4,2 miliardi di spese dirette, 1,8 miliardi di EUR di spese indirette e 2,5 miliardi di EUR di spese indotte);
- T. considerando che esiste un legame diretto tra abbondanza/struttura degli stock ittici, accesso alle opportunità di pesca e gli impatti occupazionali, economici e socioeconomici che ne derivano; che è importante valutare l'impatto di tutti i tipi di pesca su uno specifico stock ittico, nonché il suo valore economico, per adottare misure di gestione che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi sia ambientali che economici;
- U. considerando che, secondo le stime, la pesca ricreativa sostiene 99 000 posti di lavoro equivalenti a tempo pieno (FTE) in Europa, compresi 57 000 posti di lavoro diretti, 18 000 indiretti e 24 000 creati dall'indotto, e genera un valore economico medio pari a 49 000 EUR all'anno per FTE; che, secondo le stime, nella sola UE tale cifra è di 84 000 FTE (50 000 posti di lavoro diretti, 15 000 indiretti e 20 000 creati dall'indotto);
- V. considerando che la pesca marittima turistica ricreativa, nonché le altre forme di pesca turistica, hanno dimostrato di essere cruciali per l'economia di molte regioni e paesi e dovrebbero pertanto essere studiate al fine di valutarne meglio il valore, l'impatto e il potenziale di sviluppo;
- W. considerando che tutti i tipi di pesca ricreativa hanno un impatto economico e sociale maggiore a livello locale e regionale rispetto al livello nazionale, in quanto sostengono le comunità locali e costiere attraverso il turismo, la produzione, la vendita al dettaglio, il noleggio dell'attrezzatura e altri servizi legati alla pesca ricreativa;
- X. considerando che, in alcuni casi, le catture effettuate nell'ambito della pesca ricreativa rappresentano una percentuale significativa della mortalità totale per pesca degli stock ittici e dovrebbero pertanto essere tenute in considerazione al momento della definizione delle opportunità di pesca; che, stando a un recente studio commissionato dal Parlamento, il contributo percentuale stimato apportato dalle attività di pesca ricreativa al totale delle catture varia ampiamente, a seconda della specie interessata, dal 2 % per lo sgombro al 43 % per il pollack;
- Y. considerando che è importante valutare singolarmente i vari metodi di pesca ricreativa o i segmenti descritti nella definizione CIEM del 2013;
- Z. considerando che la valutazione dell'impatto della pesca ricreativa sugli stock ittici comprende la conservazione delle catture e i tassi di mortalità dei pesci rilasciati; che il tasso di sopravvivenza dei pesci catturati con lenze e canne (pesca con cattura e rilascio)

è, in molti casi, più elevato rispetto ai tassi corrispondenti per i pesci catturati ricorrendo all'impiego di altri attrezzi o ad altre pratiche e dovrebbe essere tenuto in considerazione in questi casi; che per poter confrontare le probabilità di sopravvivenza dei rigetti della pesca commerciale e degli esemplari rilasciati nell'ambito della pesca ricreativa in mare occorrono ulteriori informazioni sugli attrezzi impiegati per quest'ultima;

- AA. considerando che la pesca ricreativa comprende una varietà di attrezzi e tecniche a seconda dei diversi stock e comporta effetti ambientali differenti; che dovrebbe pertanto essere valutata e disciplinata di conseguenza;
- AB. considerando che in ragione della scarsità degli stock settentrionali di spigole e di merluzzo bianco del Baltico occidentale, sono state introdotte limitazioni per la pesca ricreativa a livello di UE, fissando limiti di cattura o impedendo la conservazione delle catture (spigole), per contribuire a ricostituire suddetti stock; che le misure di gestione delle emergenze adottate quando si ritiene che le condizioni di uno stock siano influenzate dalla pesca ricreativa non offrono la visibilità necessaria per il settore;
- AC. considerando che alcuni pescatori ricreativi mirano a catturare specie diadrome quali salmoni, trote e anguille; che la raccolta di dati su dette specie dovrebbe essere svolta per le acque sia dolci che salmastre onde valutare il modo in cui gli stock ittici mutano nel corso del tempo;
- AD. considerando che le aree più accessibili per la maggior parte dei pescatori ricreativi sono le fasce costiere, dove frequentemente vengono catturati, oltre a varie specie di pesci, invertebrati e alghe; che questi svolgono un ruolo chiave nell'equilibrio ecologico di dette aree; che l'impatto delle catture di tali specie dovrà parimenti essere valutato in relazione non solo ai rispettivi stock, ma anche agli ecosistemi di cui fanno parte;
- AE. considerando che i salmoni ritornano nelle acque in cui sono nati e, idealmente, dovrebbero essere pescati solo nei fiumi in cui è possibile procedere a un controllo e a un'applicazione efficienti della disciplina pertinente; che la cattura dei salmoni in mare li rimuove indiscriminatamente sia dalle popolazioni sane sia da quelle vulnerabili;
- AF. considerando che la pesca ricreativa potrebbe costituire una fonte importante di mortalità per pesca, mentre il più elevato impatto ambientale stimato della pesca ricreativa in acqua dolce è associato alla possibilità di introdurre nell'ecosistema specie non indigene; che tale incidenza è minore per la pesca ricreativa in mare;
- AG. considerando che la PCP è stata istituita per gestire la pesca commerciale, senza considerare la pesca ricreativa, le sue peculiarità e l'esigenza di strumenti di gestione e di pianificazione specifici;
- AH. considerando che esistono altri tipi di impatti ambientali dovuti alla pesca ricreativa, oltre alla rimozione dei pesci; che, tuttavia, la mancanza di dati chiari rende difficile separarli da altre fonti antropogeniche;
- AI. considerando che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea dovrebbe essere tenuto in considerazione nell'ambito della futura gestione delle attività di pesca ricreativa in mare, viste l'importanza di tale attività nel Regno Unito e la sua rilevanza per gli stock ittici condivisi;
- AJ. considerando che la pesca ricreativa comporta numerosi vantaggi sociali e per la salute

pubblica, migliorando la qualità della vita dei partecipanti, incoraggiando l'interazione tra i giovani ed educando riguardo all'ambiente e all'importanza della sua sostenibilità;

1. sottolinea l'importanza di una raccolta di dati sufficienti sulla pesca ricreativa, e in particolare sulla pesca ricreativa in mare, al fine di valutare adeguatamente i livelli di mortalità alieutica totale per tutti gli stock;
2. sottolinea che la pesca ricreativa coinvolge un numero sempre maggiore di appassionati nella maggior parte dei paesi europei e che questo tipo di pesca rappresenta un'attività importante, con effetti sociali, economici, occupazionali e ambientali, nonché una notevole incidenza sulle risorse ittiche; pone pertanto in evidenza il fatto che gli Stati membri dovrebbero garantire che dette attività siano svolte in modo sostenibile e in linea con gli obiettivi della PCP;
3. sottolinea la necessità di tutelare le flotte artigianali e di garantire la loro sopravvivenza e il ricambio generazionale dinanzi all'espansione dell'attività ricreativa legata ai porti turistici e al turismo stagionale;
4. ritiene necessario raccogliere dati sul numero di coloro che praticano la pesca ricreativa, il volume delle loro catture e il valore aggiunto da essi generato nelle comunità costiere;
5. invita la Commissione a includere e migliorare le disposizioni vigenti sulla pesca ricreativa nel nuovo regolamento sul controllo;
6. esorta la Commissione a valutare e, laddove necessario, ampliare la raccolta di dati sulle attività di pesca ricreativa al fine di includere un maggior numero di stock ittici e altri organismi marini, nonché a elaborare uno studio di fattibilità sulla raccolta omogenea di dati relativi al suo impatto socioeconomico e a rendere tale raccolta obbligatoria;
7. sottolinea la necessità di migliorare la comunicazione e il controllo delle catture connesse alla pesca ricreativa; ricorda che, nell'adottare il bilancio dell'UE per il 2018, il Parlamento ha approvato un progetto pilota volto a introdurre un regime di comunicazione mensile delle catture di spigole; sollecita la Commissione e gli Stati membri a finanziare ulteriori progetti mirati alle specie particolarmente vulnerabili alla pesca ricreativa; ricorda l'importanza della tracciabilità e invita la Commissione a includere e migliorare le disposizioni vigenti sulla pesca ricreativa nel nuovo regolamento sul controllo;
8. invita la Commissione a effettuare una valutazione d'impatto sulla pesca ricreativa nell'UE; ritiene che la valutazione dei piani di gestione che comprendono disposizioni sulla pesca ricreativa debba essere inserita anche nella relazione finale della Commissione sulla valutazione d'impatto;
9. invita gli Stati membri ad adottare le misure tecniche del caso per attuare il regolamento sulla raccolta di dati attualmente in vigore e ampliarne l'ambito di applicazione al fine di includere più stock ittici e ulteriori aspetti della pesca ricreativa;
10. invita la Commissione a garantire che vengano raccolti regolarmente tutti i dati necessari riguardo alla pesca ricreativa, al fine di fornire una valutazione completa degli stock ittici e di altri organismi marini onde conferire maggiore visibilità al settore; avverte che, in assenza di una tale valutazione esaustiva e di azioni adeguate intraprese sulla base di tale valutazione, i piani di gestione della pesca e le misure tecniche

potrebbero non conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, né creare un equilibrio tra la pesca ricreativa e quella commerciale;

11. ritiene che, qualora le catture della pesca ricreativa incidano notevolmente sullo stock, sia necessario considerarle parte integrante dell'ecosistema e tenerne conto nell'ambito degli aspetti sociali ed economici dei piani pluriennali di gestione, al fine di determinare le opportunità di pesca e adottare le misure tecniche pertinenti; invita pertanto la Commissione, laddove necessario, a inserire la pesca ricreativa nei piani di gestione pluriennali già adottati o in procinto di esserlo;
12. sottolinea che la raccolta di dati costituisce un obbligo per gli Stati membri; rileva tuttavia che un'adeguata definizione di pesca ricreativa migliorerebbe la qualità dei dati; invita la Commissione a proporre una definizione uniforme di pesca ricreativa a livello dell'UE, che operi una netta distinzione tra pesca ricreativa e pesca commerciale e di semi-sussistenza, in base al principio secondo cui le catture della pesca ricreativa non dovrebbero mai essere messe in vendita;
13. ritiene, sulla scorta dei dati e della relazione sulla valutazione d'impatto, e tenendo conto delle competenze degli Stati membri in materia di pesca ricreativa, che la Commissione debba valutare il ruolo di quest'ultima nella futura PCP, di modo che entrambi i tipi di pesca marittima, commerciale e ricreativa, possano essere gestiti in maniera equilibrata, equa e sostenibile al fine di conseguire gli obiettivi auspicati;
14. esorta la Commissione a sostenere, anche finanziariamente, lo sviluppo della pesca ricreativa nel settore del turismo quale volano per la crescita dell'economia blu nelle piccole comunità, nelle comunità costiere e nelle isole, in particolare nelle regioni ultraperiferiche; ritiene che ciò possa incidere positivamente sugli sforzi tesi a prolungare la durata della stagione turistica oltre i mesi estivi; suggerisce alla Commissione di inserire la pesca ricreativa come tema del progetto per il turismo sostenibile EDEN e di varare progetti nel quadro del fondo COSME per promuovere il turismo connesso alla pesca ricreativa nelle piccole comunità costiere;
15. sottolinea che la diffusione di attività di pesca ricreativa non potrà comportare, al di fuori del contesto di una normale gestione delle risorse alieutiche basata su dati scientifici sostanziali, una diminuzione delle opportunità di pesca professionale, o una scarsità di risorse da suddividere fra le attività professionali e quelle ricreative, in particolare per quanto riguarda la pesca su piccola scala e artigianale;
16. riconosce che la pesca ricreativa è praticata da secoli in tutta l'UE e costituisce parte integrante della cultura, delle tradizioni e del retaggio di molte comunità costiere e insulari; osserva che i vari tipi di pesca ricreativa sono tanto diversi quanto le culture della stessa UE e occorre prendere atto di tale aspetto in qualsiasi tentativo di legiferare in quest'ambito;
17. invita la Commissione ad adottare le misure opportune affinché una futura disciplina della pesca ricreativa sia adeguata e non pregiudichi la pesca professionale;
18. evidenzia la necessità di istituire norme di base per la gestione della pesca ricreativa; suggerisce di elaborare un catalogo delle attività di pesca ricreativa che includa informazioni riguardanti gli attrezzi e le operazioni di pesca, nonché una descrizione delle zone di pesca così come delle specie bersaglio e delle catture accessorie;

19. sottolinea l'importanza del FEAMP nel contribuire al potenziamento delle capacità scientifiche e garantire valutazioni complete e affidabili delle risorse marittime in relazione alla pesca ricreativa; ricorda che il FEAMP fornisce finanziamenti per la raccolta dei dati e invita la Commissione ad ampliare il futuro ambito di applicazione di detto fondo affinché assicurino sostegno finanziario per la ricerca e l'analisi dei dati raccolti;
20. sottolinea la forte e cruciale necessità di condividere i dati e ricorda che il FEAMP sostiene la raccolta di dati, soprattutto per la pesca ricreativa; chiede pertanto agli Stati membri di adottare tutte le misure del caso per raccogliere i dati e sollecita altresì la Commissione a sviluppare ulteriormente una banca dati comune contenente dati esaustivi e affidabili, a disposizione dei ricercatori, al fine di consentire loro di monitorare e valutare lo stato delle risorse ittiche; suggerisce che tali misure possano prevedere il ricorso a finanziamenti a titolo del FEAMP;
21. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.